

**S T U D I O   L E G A L E**

*Lavoro –civile -amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

Patrocinante in Cassazione

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FROSINONE**

**Via Fedele Calvosa SNC**

**Frosinone**

**Al Direttore UOC Professioni Sanitaria**

**ASL di Frosinone**

**Dott.ssa Martini Lorena**

**Al Direttore del Distretto B di Cassino**

**dott. Corbo**

**AL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE**

**Dott. Eleuterio D'Ambrosio**

**Al Direttore Amministrativo aziendale**

**Dott. V. Brusca**

**Al Commissario Straordinario**

**Dott. L. Macchitella**

**Oggetto:** Azienda sanitaria locale di Frosinone

Ufficio coordinamento attività distrettuali di Cassino/Pontecorvo:

nomina infermiere NARDUCCI GIANLUCA – Illegittimità

**Verifica sussistenza possibili profili di responsabilità penale dott.ssa Martini Lorena  
(Direttore UOC Professioni sanitarie e dott. A. Corbo (Direttore del distretto D di  
Cassino/Pontecorvo)**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials in persona del segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare quanto di seguito.

E' opportuno premettere che il Dirigente delle Professioni sanitarie della ASL di Frosinone, dott.ssa Lorena Martini, con una missiva del **16 marzo 2018 prot. 25677** ha invitato un Responsabile ospedaliero di Frosinone, la cui UOC/Struttura era sprovvista di un coordinatore infermieristico (incarico di coordinamento), a predisporre un avviso interno per verificare il personale in possesso dei requisiti cui attribuire l'incarico f.f..

Ed ancora, per l'Unità degenza infermieristica di Ceccano, la dott.ssa Martini disponeva apposito avviso interno per l'individuazione e conferimento incarico di coordinamento



**AVVISO AGLI INFERMIERI del DISTRETTO B CASA DELLA SALUTE DI CECCANO  
UNITA' DEGENZA INFERMIERISTICA**

Procedura per l'acquisizione della disponibilità a ricoprire il posto vacante di Coordinatore Infermieristico facente funzioni.

Nelle more dell'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di coordinamento/funzione dell'area del comparto sanitario, considerato che la Unità di Degenza Infermieristica della Casa della Salute di Ceccano di prossima apertura, non ha un Coordinatore Infermieristico di ruolo ne tantomeno un facente funzione, al fine di assicurare continuità alle diverse attività di interesse, si ritiene necessario attribuire l'incarico di Coordinatore Infermieristico facente funzioni e pertanto il presente avviso è volto ad acquisire, la disponibilità a ricoprire l'incarico in oggetto.

Si invitano pertanto gli infermieri interessati, a presentare la propria candidatura secondo le modalità sotto indicate:

- le richieste, redatte in carta semplice, dovranno essere corredate dal curriculum vitae, aggiornato, datato e sottoscritto.

- la sopra indicata documentazione dovrà essere inviata **entro le ore 12.00 del 26/05/2018**, presso il Protocollo Generale ASL Frosinone Via Fabi – 03100 Frosinone, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.aslfrosinone.it.

**Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine sopraindicato. A tal fine si precisa che non saranno accettate domande inviate a mezzo posta ordinaria o da indirizzo email NON PEC.**

Le candidature pervenute saranno valutate considerando:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge 43/2006, e dall'art. 4 del CCNL 2006 – 2009, master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 9, del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero in assenza di predetto master, si considera equipollente il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa;
- il curriculum in relazione alla natura e alle caratteristiche connesse all'incarico da ricoprire.
- Colloquio.

Si ricorda che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso viene inviato:

\_ alla Direzione Sanitaria

\_ all'Ufficio Protocollo

per la pubblicazione sulla intranet aziendale, con invito a darne la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati.

Frosinone, li 15/05/2018

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche

*Dott.ssa Lorena Martini*

ASL FROSINONE  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
www.asl.fr.it  
p.iva 01886690609

UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA  
e-mail: lorena.martini@aslfrosinone.it  
tel. 0775 882.22801

In maniera molto più chiara con missiva prot 3770 del 11.01.2019, la dott.ssa Martini, provvedeva ad annullare gli incarichi di coordinamento conferiti dal Direttore /Responsabile Assistenza sanitaria di Base con la seguente motivazione:

FROSINONE

Prot. n° 3770/19

Data 11/1/2019

Alla Dott.ssa A. Spaziani  
Responsabile ASB

E p.c. Alla Direzione Dipartimento Cure Primarie  
Alla Direzione Distretto B  
Alla Direzione UOC Amministrazione e  
Gestione del personale

OGGETTO: indicazioni operative in merito alle modalità di sostituzione della Caposala nei poliambulatori/centro prelievi distretto B.

In merito alla nota prot. 2832 del 9/1/2019, si riscontra che sono state incaricate due unità infermieristiche ad occuparsi di attività di coordinamento presso i poliambulatori/centro prelievi del distretto B. Si rammenta che ad oggi non è possibile attribuire funzioni di coordinamento al proprio personale infermieristico senza nessuna selezione pubblica ed in assenza di accordo sindacale, attraverso una investitura fiduciaria che prescinde da qualsiasi selezione come invece prevede la normativa ed il CCNL vigente.

Preso atto delle difficoltà riportate dalla S.V., e in attesa dell'avviso interno per gli incarichi di organizzazione, si dispone che siano i Servizi Infermieristici di Polo Ospedaliero, le Direzioni dei Distretti o le Direzioni Dipartimentali di riferimento, ad interim incaricate a svolgere le attività riferite al coordinamento.

Pertanto gli incarichi conferiti con nota prot. 2832 del 9/1/2019 sono da considerarsi non legittimi.

Distinti saluti.

Il Direttore delle Professioni Sanitarie

Dr.ssa Lorena Martini



Il Direttore Sanitario Aziendale ff

Dr. E. D'Ambrosio



ASL FROSINONE  
Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
www.asl.fr.it  
p.iva 01886690609

Sennonché, con disposizione di servizio prot. 26104 del 19 marzo 2018 a firma del medesimo Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, dott.ssa Lorena Martini è stato conferito l'incarico di coordinamento infermieristico della Casa della Salute di Pontecorvo al dott. Gianluca Narducci (Assessore al Comune di

Pontecorvo), già titolare dell'incarico di Coordinatore Infermieristico f.f. dell'U.D.I. (unità degenza infermieristica di Pontecorvo).

ISTITUTO LAZIO REGIONALE  
ASL FROSINONE

REGIONE LAZIO

Prot. n° 26104

Data 19.03.2018

Al Direttore Distretto D

Al Responsabile della Casa della Salute Pontecorvo

E p.c. Al Dott. Gianluca Narducci

OGGETTO: proposta conferimento incarico ad interim attività di coordinamento infermieristico Casa della Salute di Pontecorvo.

Nelle more dell'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di coordinamento dell'area del comparto sanitario, considerato che la Casa della Salute non ha un Coordinatore Infermieristico di ruolo, al fine di assicurare continuità alle diverse attività di interesse, si propone di conferire l'incarico ad interim al dott. Gianluca Narducci già Coordinatore Infermieristico ff dell'UDI, per un massimo di sei mesi.

Distinti saluti.

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche  
Dott.ssa Lorenza Martini

Il Direttore Sanitario Aziendale ff  
Dr. Ettore D'Ambrosio

UOC ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Detti incarichi sono vigenti a tutt'oggi.

Orbene, entrambe le nomine (casa della Salute ed UDI) sono avvenute senza alcun criterio di scelta e senza valutare la posizione di altre decine e decine di unità infermieristiche che potevano parimenti aspirare a tale incarico e senza bandire alcun avviso interno.

Tali incarichi di coordinamento costituiscono titolo valutabile nelle selezioni/procedure interne selettive (anche quale maturata competenza e professionalità) per il conferimento di incarichi di ‘*organizzazione e di funzione*’, come previsti dal nuovo CCNL 21 maggio 2018, comparto sanità (artt. 14 e segg.), con previsione di benefici economici (indennità) assai cospicui (fino ad un massimo di € 12.000,00 annui, art 20 CCNL cit.).

A nulla è valsa la diffida della scrivente OS fatta nell’immediatezza (in data 20.03.2018) avverso detta nomina, risultando evidentemente più fondato l’interesse al mantenimento di tale incarico nei confronti del Narducci.

L’attenzione nei confronti del Narducci, tuttavia, hanno avuto un’ulteriore evoluzione. L’art 3 sexties, comma 2, del dlggvo n.502/1992 prevede che<< *Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.>>*

Sono, quindi, **membri di diritto** di tale ufficio: un rappresentante dei medici di medicina di base, un rappresentante dei pediatri di libera scelta, un rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati; detti componenti vengono individuati tramite elezione da parte dei colleghi operanti in ambito aziendale.

Sono designata dalla OOSS più rappresentative; poi, un assistente sociale, designata dal direttore del distretto, **ed un infermiere** ed un fisioterapista individuati dalla UOC Professioni Sanitarie.

**Come si evidenzia, i rappresentanti di diritto sono prescelti sulla base di una ‘elezione’**, nel mentre i componenti ulteriori devono essere individuati dal direttore del distretto e dal Direttore UOC professioni sanitarie (per l’infermiere e il fisioterapista).

Orbene, con **Determina numero 10368 del 21 dicembre 2018** il Direttore del distretto D di Cassino/Pontecorvo, dott. Corbo, ha provveduto ad istituire l’Ufficio di coordinamento Distrettuale previsto dall’Atto Aziendale, tramite la nomina dei relativi componenti.

Nella parte narrativa di detto provvedimento viene richiamata la missiva prot. 106910 del 21 dicembre 2018 del Direttore delle Professioni sanitarie nella quale risulta individuato quale **componente infermiere, manco a dirlo, il sig. Gianluca Narducci (infermiere già, Assessore del Comune di Pontecorvo)**, già titolare di ben due incarichi di coordinamento (della Casa della Salute di Pontecorvo e della Unità degenza infermieristica di Pontecorvo).

Prot. n° 106910

Data 21.12.2018

Al Direttore Distretto D

OGGETTO: nomina componente comparto sanitario 'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD) del Distretto D.

Vista la nota n. 85311 del 12/10/2018 si nominano come membri dell'UCAD del distretto D in qualità di rappresentanti del comparto sanitario, i signori Gianluca Narducci CPS Infermiere e Italo Zizzo CPS Fisioterapista, entrambi assegnati alla sede della Casa della Salute di Pontecorvo.

Distinti saluti.

Il Direttore delle Professioni Sanitarie  
*Dr.ssa Lorena Martini*



ASL FROSINONE

Via A. Fabi snc  
03100 Frosinone  
Tel. 0775.8821

www.asl.fr.it

p.iva 01886690609

Dipartimento dell'Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione  
e-mail: lorena.martini@aslfrosinone.it  
tel. 0775.882.22801

**Orbene, è di tutta evidenza che la scelta è avvenuta (anche questa terza vota) in maniera diretta senza alcuna selezione e/o scelta comparativa su una possibile e corposa platea di possibili candidati a ricoprire tale 'carica'.**

**Manca del tutto qualsivoglia motivazione e/o indicazione dei criteri di scelta.**

**Ed anzi, la dott.ssa Martini per il NARDUCCI dimentica la posizione legittimamente assunta con le precedenti disposizioni nelle quali richiama la necessità di un avviso interno e di chiari criteri di scelta.**

La scelta è avvenuta in maniera del tutto arbitraria non potendosi neppure invocare alcuna discrezionalità in mancanza assoluta di parametri di riferimento nella scelta.

D'altra parte, non risulta che sia stato indetto neppure alcun 'avviso' inteso ad acquisire la disponibilità di personale infermieristico a ricoprire tale incarico; incarico che risulta di sicura importanza (e visibilità) in relazioni alle funzioni e compiti attribuite dalla legge all'ufficio di coordinamento; incarico, comunque e sicuramente, valutabile anche in termini di accrescimento del curriculum personale e professionale da poter far valere in possibili selezioni e/o avvisi di altro genere.

**La mancanza di ogni motivazione e/o indicazioni di prestabiliti e preventivi parametri può consentire di affermare che la scelta sia avvenuta in maniera del tutto arbitraria e quindi possa essere avvenuta per motivi di appartenenza POLITICA e/o SINDACALE del NARDUCCI e/o PER SIMPATIE POLITICHE E/O CONOSCENZA PERSONALE.**

**L'atteggiamento di EVIDENTE FAVORE nei confronti del citato dipendente oramai appare di solare evidenza ed incontestabile, un dato oggettivo, in pratica.**

**E' evidente anche un'ulteriore beneficio (vantaggio) a favore del Narducci atteso che tale ulteriore 'carica' consente una maggiore ed ulteriore 'visibilità' (anche in termini politici, evidentemente) al medesimo, Assessore al Comune di Pontecorvo.**

L'obbligo di rendere una motivazione nella scelta del personale cui conferire un determinato incarico è previsto proprio per rendere chiara ed intellegibile la ragione della scelta ed evitare proprio che si possa ritenere che l'iter logico seguito sia stato condizionato, ad esempio, da ragioni politiche o sindacali, da simpatie o di altro genere che abbiano fatto propendere per questa scelta rispetto ad altra.

Tale condotta risulta lesiva di una platea assai ampia di infermieri che ben avrebbero potuto essere valutati e prescelti sulla base di criteri prestabiliti. Peraltro, lo stesso Direttore del Distretto D, **dott. Corbo**, vista la rilevanza del ruolo ricoperto, e la professionalità avrebbe dovuto verificare le modalità di scelta dei componenti dell'Ufficio di coordinamento, nel mentre si è preoccupato di agire completamente da solo, quale direttore del distretto proponente, estensore della determina, responsabile del procedimento e Dirigente responsabile.

**In proposito, potrebbe configurarsi il reato di abuso d'ufficio.**

**Si richiama, in proposito, Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 marzo – 2 aprile 2014, n. 15158 - Presidente Di Virginio – Relatore Villoni**

<<Considerato in diritto

3. Il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.

3.1 Il GUP di Catanzaro ha affermato l'insussistenza del reato di concorso in abuso d'ufficio (artt. 110, 323 cod. pen., capo F della richiesta di rinvio a

giudizio) contestato a G.G. e M.A.P. , con la formula perché il fatto non sussiste.

**Secondo il ragionamento sviluppato in motivazione, nel caso di specie non si darebbe il requisito della doppia ingiustizia poiché l'illegittimità dell'atto di nomina (indiscussa) deve essere distinta dall'ulteriore requisito dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, essendo tale profilo decisivo ai fini dell'eventuale illiceità penale; proseguendo nel percorso argomentativo, si è poi sostenuto che il vantaggio patrimoniale viene del soggetto beneficiario acquisito in modo lecito per effetto dell'espletamento di un'attività lavorativa, ancorché conseguente ad atto di nomina illegittimo.**

A sostegno di tale argomentazione, il giudice ha citato la ricordata sentenza Cass. Sez. U n. 1/98 - peraltro intervenuta in un caso di truffa contestata per conseguire una collocazione lavorativa presso un'amministrazione comunale - per ribadire che anche nel caso dell'abuso d'ufficio le prestazioni erogate a seguito di prestazioni lavorative non possono ritenersi ingiuste e cioè senza causa sol perché il contratto di lavoro è nullo, dal momento che il disposto dell'art. 2126 cod. pen. salvaguarda le prestazioni comunque rese dal lavoratore, purché esse non siano in contrasto con i valori giuridici essenziali dell'ordinamento.

Come puntualmente rilevato dal PM ricorrente, detta interpretazione si pone però in contrasto con la giurisprudenza elaborata da questa Corte e da questa sezione **per il caso in cui sia lo stesso titolo di nomina ad un pubblico ufficio ad essere viziato perché in contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.**

**È stato, infatti, affermato che sussiste il reato di abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale procuri illegittimamente assunzioni ad un pubblico impiego poiché è la stessa attribuzione della posizione impiegatizia o del relativo status a configurare il profitto o il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale (Cass. sez. 6 n. 44759 del 29/10/2003, Rizzi, Rv. 227325) e ancora che integra il reato de quo il favoritismo per il superamento di un esame di concorso funzionale al conseguimento di un posto di lavoro o all'esercizio della professione (Cass. sez. 6 n. 24663 del 5/02/2008, PM in proc. Ceglie, Rv. 240522) e come ancora ricordato dal ricorrente, lo stesso principio era stato affermato pure sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 323 cod. pen. (Cass. sez. 6 n. 2120 del 26/01/1995, PM in proc. Ingrao, Rv. 200560 e Cass. sez. 6 n. 6871 dell'11/05/1993, Marcello, Rv. 195493).**

**Al richiamo della (medesima) giurisprudenza citata ed invocata dal ricorrente vale aggiungere due notazioni.**

La prima - anch'essa peraltro svolta nel ricorso - è che non pare affatto conferente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite n. 1/98, Cellammare poiché essa riguardava un'ipotesi di truffa finalizzata al conseguimento di una posizione lavorativa, in cui la disposizione patrimoniale cui l'ente comunale era stato indotto veniva individuata, fra l'altro, nell'esborso degli emolumenti retributivi corrisposti a fronte dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto assunto con modalità fraudolente, per cui era lo stesso evento naturalistico della disposizione patrimoniale ad essere escluso secondo la ricostruzione invece accolta dalla decisione delle Sezioni Unite che lo individuava invece in "spese, esborsi, oneri finanziari di alcun tipo sostenuti dall'amministrazione comunale all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio".

Il che non vuoi dire - e come ancora il ricorrente ha evidenziato - che l'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. non fosse in astratto configurabile, ma che coincidendo il momento della sua consumazione nel momento dell'instaurazione del rapporto lavorativo (reato istantaneo), non avendo la pubblica accusa correttamente individuato la disposizione patrimoniale nei termini sopra indicati, era nella fattispecie intervenuta pronunzia di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.

Ad ogni modo, il caso in questione concerneva un rapporto lavorativo di pubblico servizio instauratosi con l'osservanza delle specifiche norme di legge o di regolamento disciplinanti il procedimento di assunzione, ancorché minato nei presupposti giuridici extrapenali di legittimazione concernenti l'interessato, il quale aveva falsificato i documenti relativi al proprio luogo di residenza.

**Diverso è evidentemente il caso in cui è l'intero procedimento di nomina ad essere viziato ed in cui il pubblico ufficiale - a prescindere o meno dall'esistenza delle condizioni giuridiche extrapenali di legittimazione riferite al soggetto beneficiario - viola dichiaratamente norme primarie di legge o secondarie ed in cui la legittimazione che si pretenderebbe derivare dall'espletamento dell'attività lavorativa da parte del dipendente in tal modo nominato o assunto - ed è questa la seconda notazione - finirebbe per scardinare ogni profilo di legalità nella struttura prima e poi nell'operato di ogni pubblica amministrazione.>>**

**Ed ancora, Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28608/17; depositata l'8 giugno) ha precisato che** a seguito della trasformazione da reato di pura condotta a dolo specifico in reato di evento, avvenuta con la l. n. 1234/1997, il dolo richiesto è generico con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l'obbligo di astensione), mentre assume la forma del dolo intenzionale rispetto all'evento (vantaggio o danno) che completa la fattispecie.

In particolare, la SC ha osservato che la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "*non iure*" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva *ratio* ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno.

Come confermato dalla sentenza de qua, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici **come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto (atti compiuti), non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del**

vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa.

Il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e sussiste non solo quando la condotta procuri beni materiali o altro, ma anche quando la stessa arrechi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere. Qualora poi il reato di abuso d'ufficio venga commesso attraverso l'adozione di un atto collegiale, la prova della compartecipazione criminosa può essere dedotta da uno o più indicatori sintomatici come la macroscopica violazione di legge, la comunanza di interessi tra i soggetti coinvolti, la competenza di ciascuno di essi rispetto all'oggetto della deliberazione, la motivazione dell'atto, la manifestazione o meno di un dissenso e il rapporto con i destinatari del provvedimento, tanto più che, non essendo necessario un preventivo accordo, la volontà di concorrere può essere manifestata mediante qualsiasi comportamento diretto a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione del proposito criminoso, alternativamente o congiuntamente, nella fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'impresa delittuosa. Pertanto, soggiunge la citata sentenza della SC che sussiste l'ingiustizia dell'evento, ogniqualvolta vi sia la consapevolezza, in capo al soggetto attivo, dell'iniquità del risultato conseguito, o che si intendeva conseguire, in presenza di qualsiasi violazione di un dovere giuridico, pur se imposto da fonti del diritto diverse dalla legge o dal regolamento (Cass. Pen., sez. VI, 10 ottobre 2005, Tarallo).

Si chiede, pertanto, se nella fattispecie esaminata possono configurarsi responsabilità penali .

Frosinone 31 gennaio 2019

Il Segretario Provinciale Fials  
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso